

Messaggio

numero

8356

data

15 novembre 2023

competenza

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Rapporto sulla mozione del 2 maggio 2023 presentata da Roberta Soldati e cofirmatari “Modifica dell’art. 4 lett. g del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) e dell’articolo 6 del Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI)”

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la Mozione intitolata “*Modifica dell’art. 4 lett. g del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) e dell’articolo 6 del Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI)*”.

I mozionanti, richiamando l’art. 37a della Legge federale sulle telecomunicazioni LTC, chiedono che il Consiglio di Stato modifichi il Regolamento di applicazione della legge edilizia RLE (art. 4 lett. g) e il Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti RORNI (art. 6), nel senso di non accomunare le antenne della telefonia mobile a quelle utilizzate dai radioamatori, prevedendo invece delle facilitazioni procedurali.

I. PREMESSA

In Ticino il numero delle richieste di autorizzazione di impianti per radioamatori è esiguo (3 - 4 all’anno). Per questo tipo di impianti, non si riscontrano praticamente opposizioni e l’esame della conformità con le norme vigenti risulta relativamente snello e semplice. A supporto della procedura, l’istante beneficia del modello di calcolo messo a disposizione dall’Unione dei radioamatori di onde corte svizzeri (USKA), che permette di stimare i valori di immissione stabiliti dall’Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (ORNI). Non vi sono inoltre in Ticino disposizioni normative che impediscano o rallentino di principio il rilascio delle autorizzazioni edilizie. A riguardo, si richiamano le condizioni dettate dall’art. 30 cpv. 8 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST), espressamente riferite agli impianti di telefonia mobile escludendo quindi gli impianti per radioamatori.

Su queste basi, a mente dello scrivente Consiglio, sia gli oneri per l’istante sia la gestione della procedura autorizzativa non pongono particolari difficoltà.

Si ricorda ad ogni buon conto che la procedura autorizzativa degli impianti per radioamatori è necessaria, sia perché richiesta in base all'art. 22 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), sia perché ne va valutata la conformità con i disposti previsti a tutela dell'ambiente. La domanda di costruzione seguendo la procedura ordinaria tutela l'istante tanto quanto i vicini e gli interessi pubblici eventualmente interessati, quali quelli paesaggistici, dei beni culturali, delle foreste ecc.

II. VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E CONCLUSIONI

Dal profilo ambientale le antenne per radioamatori sono impianti trasmissivi soggetti all'ORNI, tanto quanto lo sono gli impianti di comunicazione mobile o quelli al servizio della sicurezza pubblica (sistemi di comunicazione delle "luci blu" quali polizia, pompieri, ambulanza). In ragione del loro utilizzo saltuario vi sono tuttavia importanti differenze, riconosciute dalle normative federali, che prevedono di ridurre notevolmente la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione edilizia.

La domanda di costruzione può essere agevolmente redatta dal radioamatore stesso senza che sia necessario il supporto di un professionista. Ai sensi dell'Allegato 1, Numero 71, capoverso 1 dell'ORNI, per gli impianti che trasmettono per meno di 800 ore l'anno non sono infatti previste limitazioni delle emissioni a titolo precauzionale; ciò significa che non è applicabile il valore limite relativo all'impianto (VLImp) bensì il ben più permissivo valore di immissione (10 volte superiore rispetto al VLImp). Sostanzialmente il radioamatore è chiamato a dichiarare le caratteristiche dell'impianto inserendo i dati nella tabella excel presente sul sito dell'USKA e ubicare in planimetria, in pianta ed in sezione le antenne trasmissive. Una volta realizzato l'impianto, contrariamente a gran parte degli altri impianti trasmissivi, al radioamatore non sono imposte misure di collaudo.

L'art. 37a della LTC permette ai cantoni di prevedere una procedura di autorizzazione semplificata, applicabile però unicamente agli impianti aventi caratteristiche costruttive tali da escludere di regola criticità, ad esempio di inserimento paesaggistico. Per questa tipologia di impianti si potrebbe quindi ipotizzare l'applicazione della procedura di notifica, con pubblicazione e trasmissione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), chiamata a valutare i principali aspetti ambientali. A giudizio dello scrivente Consiglio, una simile agevolazione non comporterebbe tuttavia un vantaggio tangibile, in quanto la documentazione indispensabile sarebbe la medesima di quella richiesta con una procedura ordinaria. La procedura della notifica potrebbe inoltre comportare incertezze procedurali, anche a discapito dell'istante, nel caso in cui fossero presenti interessi pubblici non segnalati nella notifica. Infine, si verrebbe a creare lo svantaggio di dover seguire due procedure distinte all'interno della medesima categoria di impianti per radioamatori – quelli per i quali sono ipotizzabili le caratteristiche costruttive coperte dall'art. 37a della LTC e quelli che ne sono esclusi –, oltretutto nell'ambito di una casistica assai limitata.

In conclusione e per i motivi sopra esposti il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a non aderire alla Mozione in oggetto.

Messaggio n. 8356 del 15 novembre 2023

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri